
Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma
Tel. 06.510311 info@fondoest.it
www.fondoest.it

Circolare 3/20
Prot. U/2020/28/DIR
Roma, 21/07/2020

Alla c.a.

- Centri Servizi
- Consulenti
- Società di software
- Aziende

OGGETTO: Sospensioni per Covid 19 - Comunicazioni

Fin dall'inizio dell'emergenza Covid 19, Fondo Est ha messo in campo una serie di iniziative per garantire la copertura di tutte le prestazioni, dirette ed assicurate, previste dal Piano Sanitario del Fondo per tutti i dipendenti, assunti prima del 17 marzo ed iscritti al Fondo.

Per loro, nel caso di ricorso ad ammortizzatori sociali (cassa integrazione, assegno ordinario, etc.) con causale Covid-19 Nazionale o Covid-19 d.l.9/2020, che non prevede l'obbligo del pagamento del contributo ordinario, Fondo Est garantirà comunque la copertura sanitaria.

Per far questo è però necessario che i consulenti del lavoro, i centri servizi e le aziende che si gestiscono in autonomia, inviino i file xml dipendenti con l'elenco dei lavoratori attivi e dei lavoratori sospesi, valorizzando, per questi ultimi, nel campo "sospensione", la lettera "C" di Covid, al posto della "S" che continuerà a dover essere utilizzata in tutti i casi in cui la sospensione dell'attività lavorativa abbia una causale differente da quella Covid.

Le Software House hanno già provveduto alla modifica dei file xml e pertanto invitiamo i consulenti del lavoro, i centri servizi e le aziende che si gestiscono in autonomia ad aggiornare i programmi paghe.

Purtroppo attraverso file Uniemens non è, al momento, possibile recepire i nominativi dei dipendenti sospesi e, pertanto, vi invitiamo ad usare il file Xml dipendenti per inviarci le liste dei lavoratori attivi e di quelli sospesi in ammortizzatori sociali.

Ricordiamo che il contributo resta dovuto, ed è a carico dell'azienda e del dipendente se previsto, in tutti i casi in cui gli ammortizzatori sociali relativi al Covid 19 non abbiano coperto l'intera mensilità.

Inoltre la garanzia di copertura per i lavoratori sospesi è valida solo se le aziende sono regolarmente iscritte e paganti. I dipendenti di aziende con periodi non rendicontati o che hanno ricevuto solleciti di pagamento da parte del Fondo, non potranno beneficiare dell'iniziativa.

Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma
Tel. 06.510311 info@fondoest.it
www.fondoest.it

A tal riguardo si precisa che l'Inps, con il messaggio 1946 dell'11 maggio scorso, ha chiarito che la sospensione degli obblighi contributivi (prevista dal Dl n. 9 del 2 marzo 2020; Dl n. 18 del 17 marzo 2020; Dl n. 23 dell'8 aprile 2020) riguarda esclusivamente la contribuzione previdenziale ed assistenziale e non il versamento di contributi contrattuali, tra i quali rientrano quelli destinati al Fondo.

Pertanto, fermo restando che Fondo Est ha stabilito che i contributi ordinari dovuti possono essere versati entro il 31 ottobre senza l'applicazione di interessi legali o di mora, solo la tempestività del pagamento permetterà la corretta copertura dei dipendenti.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE

Dott. Marco Des Dorides

